

ALLEGATO

FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183 - ANNI 1994-95

	Miliardi di lire
Azioni del FEOGA-garanzia di carattere strutturale:	
Regolam. n. 1094/88 (set-aside)	270,6
Regolam. n. 1609/89 (set-aside con forestazione)	10,0
Regolam. n. 4115/88 (estensivizzazione)	45,2
Regolam. n. 2328/91 (titoli VII e VIII - zone sensibili e misure forestali)	11,0
Interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93:	
Regolam. n. 458/80 (ristrutturazione vigneti)	4,0
Regolam. n. 270/79 (divulgazione agricola)	23,0
Regolam. n. 1859/82 (rete RICA)	6,6
TOTALE COMPLESSIVO	370,4

95A5700

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Riparto di somme in favore dei comuni disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati per gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che, in applicazione della delega al Governo di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce, all'art. 12, il trasferimento delle competenze e delle funzioni già del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici 1980-81 al Ministero dei lavori pubblici;

Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 che, al fine di una coerente applicazione dei criteri fissati nella medesima deliberazione, subordina l'assegnazione di fondi ai singoli comuni all'acquisizione degli elementi da

comunicarsi da parte dei sindaci mediante la compilazione della scheda di rilevazione allegata alla delibera medesima, nonché ai risultati derivanti dalle verifiche in loco svolte da apposite unità ispettive;

Viste le delibere CIPE 7 giugno 1993 e 13 luglio 1993 con le quali sono state assegnate, rispettivamente, ai comuni disastrati e gravemente danneggiati o danneggiati somme a valere sulle disponibilità finanziarie recate dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, per l'anno 1992 pari a L./mld 432,621 per i comuni disastrati e L./mld 661,156 a favore dei comuni gravemente danneggiati e danneggiati, finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e le altre finalità indicate nelle delibere stesse;

Vista la delibera CIPE 11 ottobre 1994 che, nel prendere atto dell'istruttoria svolta relativamente alle residue priorità a) e priorità b) da cui scaturiva un fabbisogno pari a 6.400 miliardi, superiore alle disponibilità esistenti, determinava sub-criteri ed impartiva direttive per l'utilizzazione dei fondi disponibili, ai sensi anche della legge n. 493/1993, provvedendo alla ripartizione tra i comuni interessati della somma di L./mld 2.035,127494, con un accantonamento per istruttorie tuttora in corso di 300 miliardi, a valere sugli stanziamenti previsti per gli anni 1993 e 1994 dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32;

Vista la delibera CIPE 10 maggio 1995 riguardante la determinazione del valore massimo di riferimento per la valutazione dei costi di urbanizzazione primaria;

Considerato che l'erogazione delle somme previste dalla delibera 11 ottobre 1994 veniva subordinata alla effettuazione di sistematiche verifiche in loco da parte del Ministero dei lavori pubblici;

Tenute presenti le risultanze delle visite ispettive effettuate dal Ministero dei lavori pubblici, sulla base, per quanto concerne la concessione di contributi a privati in priorità a) e b), di elenchi nominativi di soggetti, di cui è stata verificata la situazione alloggiativa anche con l'assistenza di organi di polizia;

Tenuto presente che negli atti trasmessi dai comuni interessati in esecuzione di quanto previsto al punto 4 della delibera CIPE 11 ottobre 1994 sono evidenziate risorse ancora disponibili presso i comuni stessi, risorse che ai sensi delle normative vigenti e delle direttive CIPE debbono essere tenute presenti in sede di assegnazione fondi;

Vista la proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. In applicazione alla delibera CIPE 11 ottobre 1994, le somme indicate come «assegnazione netta» nella tabella I allegata alla medesima delibera, possono essere

immediatamente utilizzate, senza alcuna ulteriore autorizzazione ministeriale, nel limite del 50% di tali somme; le disponibilità giacenti presso i comuni stessi sono immediatamente utilizzabili quale cassa entro il limite sopra citato.

2. La residua quota, unitamente alle risorse indicate dai comuni stessi quale giacenza ancora disponibile, in applicazione del punto 4 della medesima delibera 11 ottobre 1994, sarà resa utilizzabile non appena saranno ultimate le operazioni di elaborazione dei dati, comunque non oltre il 30 settembre 1995.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

*Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 179*

95A5701

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Accelerazione del completamento dei progetti FIO.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti occupazione»;

Visto l'art. 17, commi 31 e 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che, richiamando l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e l'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attribuisce al CIPE il compito di definire i criteri di ripartizione dell'ammontare complessivo del FIO tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento;

Viste tutte le proprie delibere con le quali è stato ripartito il FIO e sono stati dettati i criteri di ammissibilità e le procedure attuative, nonché quelle di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei finanziamenti ai singoli progetti ammessi;

Considerato che nell'anno 1989 si è registrato l'ultimo stanziamento annuale del FIO;

Considerato che, in rapporto agli obiettivi del FIO di rilancio degli investimenti e connessa occupazione, condizione di ammissibilità al finanziamento FIO era — tra l'altro — la realizzabilità del progetto in un arco temporale non superiore a cinque anni;

Considerato che a tutt'oggi sono ancora in corso di realizzazione progetti finanziati attraverso diverse annualità di FIO e che pertanto si è in presenza di presupposti che legittimerebbero l'adozione di provvedimenti di revoca per sopravvenuta carenza di un requisito essenziale;

Ritenuto, peraltro, che l'opportunità di adottare provvedimenti di revoca deve essere valutata sulla base del pubblico interesse a:

a) non lasciare incomplete opere per le quali sono stati già utilizzati fondi pubblici e che hanno già raggiunto una certa percentuale di realizzazione;

b) fronteggiare la contrazione di occupazione che caratterizza il presente periodo di recessione economica, tenuto anche conto della già richiamata funzione istituzionale del FIO, a suo tempo introdotto come strumento specifico di intervento anticongiunturale;

Ritenuto pertanto che l'ottimizzazione dei risultati connessi con le finalità del FIO è tuttora perseguibile anche attraverso il tardivo completamento delle opere finanziate;

Ritenuto peraltro che la realizzazione integrale dei progetti deve essere raggiunta nel minor tempo possibile, adottando strumenti che ne agevolino la conclusione e consentano ai singoli beneficiari dei finanziamenti il miglior utilizzo globale di questi ultimi;

Delibera:

Entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, i beneficiari (amministrazioni dello Stato e regioni) dei finanziamenti FIO '82, '83, '84, '85, '86 e '89 presentano al CIPE, per l'approvazione, un programma di completamento finalizzato alla conclusione delle singole iniziative, anche attraverso una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite a ciascun soggetto, fermo restando il limite massimo del finanziamento globalmente concesso a ciascun beneficiario.

I citati programmi di completamento devono essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera di approvazione del CIPE, pena la revoca del finanziamento complessivamente non utilizzato. I singoli beneficiari inviano semestralmente al CIPE un rapporto sull'avanzamento del programma che costituisce condizione per il trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie nel semestre successivo.

Restano valide le disposizioni che stabiliscono riserve in favore di interventi concernenti il settore ambientale.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

*Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 178*

95A5702